

CONFINDUSTRIA ABRUZZO

STATUTO

Approvato dalla Giunta Confederale nella seduta del 22 gennaio 2004

Aggiornato a seguito di modifiche: verbale 1° Febbraio 2013, approvato il 30 Maggio 2013, verbale 17 Novembre 2014, approvato il 9 Febbraio 2015 e riunione di Giunta del 13 marzo 2017.

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, SOCI

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita, con sede legale e sede operativa in L'Aquila, Confindustria Abruzzo con l'adesione automatica di tutte le Associazioni Territoriali dell'Abruzzo aderenti alla Confindustria.

In considerazione dell'assetto amministrativo della Regione Abruzzo è istituita una seconda sede operativa presso Confindustria Chieti Pescara.

Aderisce a Confindustria Abruzzo l'ANCE Abruzzo che rappresenta in sede regionale i costruttori edili.

Confindustria Abruzzo, congiuntamente ai soci effettivi ed aggregati di Confindustria, alle altre Confindustrie regionali, alle Federazioni nazionali di settore ed alla Confindustria stessa, costituisce il sistema della rappresentanza dell'industria italiana di cui è componente, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

Confindustria Abruzzo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

Confindustria Abruzzo persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza, autonomia ed apartiticità; adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Confindustria Abruzzo può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali aventi analoghi fini istituzionali.

Nel quadro dei principi organizzativi generali del sistema confederale, attraverso le proprie Associazioni territoriali, le imprese partecipano alla Confindustria Abruzzo e all'attività da questa svolta ed hanno diritto, sempre attraverso le predette Associazioni, a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio da essa erogate.

Art. 2 Scopi

Nell'ambito della ripartizione di ruoli e prestazioni all'interno del sistema confederale e secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto confederale, spetta a Confindustria Abruzzo, nel rispetto delle Territoriali, la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese aderenti al sistema confindustriale in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa dell'Ente Regione nonché le relative attività di consulenza, assistenza ed informazione destinate a tutte le altre componenti del sistema confederale, con le modalità previste dallo specifico regolamento.

Confindustria Abruzzo è impegnata al raccordo con il sistema della rappresentanza di categoria attraverso gli strumenti organizzativi dei contratti di servizio e/ o di collegamento organizzativo.

In tale quadro, Confindustria Abruzzo si propone di:

- a) svolgere relazioni istituzionali e di rappresentanza a livello regionale trattando ogni questione interessante le attività economiche e produttive;
- b) studiare e trattare con gli organismi competenti i problemi attinenti allo sviluppo economico, sociale e tecnologico del territorio regionale e partecipare alla formulazione della programmazione economica della Regione;
- c) attuare, nell'ambito della Regione, forme di interventi idonee a realizzare le condizioni per il proficuo svolgersi delle attività imprenditoriali, nei confronti delle diverse componenti dell'ambiente sociale ed economico;
- d) partecipare alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti della Confederazione e concorrere ad assicurare, anche attraverso tali organi, il flusso delle informazioni con le Associazioni aderenti;
- e) svolgere attività di studio e di ricerca e provvedere alla informazione ed alla consulenza delle Associazioni partecipanti, relativamente ai problemi economici e sociali della Regione;

f) approfondire problemi ancorché non attinenti alle sedi e alle attività regionali, quando la loro trattazione venga delegata dalle Associazioni territoriali o dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana;

g) istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune utilità per conto delle Associazioni suddette;

h) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva fra le Associazioni della Regione.

Art. 3 Diritti ed Obblighi

L'adesione a Confindustria Abruzzo comporta per le Associazioni federate il diritto alla consulenza e all'assistenza nelle materie attribuite alla competenza di Confindustria Abruzzo stessa, nonché alla partecipazione agli Organi federali concorrendo alla volontà politica degli stessi.

L'adesione a Confindustria Abruzzo comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in conformità al medesimo, saranno adottate dagli Organi di Confindustria e di astenersi da ogni azione od iniziativa contraria.

Le Associazioni ed Unioni Territoriali sono tenute a fornire una copia del proprio Statuto, l'elenco dei componenti gli organi sociali, copia del proprio bilancio e a segnalare le delibere adottate dai propri organi direttivi relative a materie interessanti Confindustria Abruzzo.

Art. 4 Contributi

A Confindustria Abruzzo è dovuto un contributo ordinario annuale da parte delle Associazioni ed Unioni Industriali Territoriali e Aderenti da erogarsi, in semestralità anticipate determinato con apposita delibera della Giunta di Confindustria Abruzzo in sede di approvazione di bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo.

Fatte salve diverse delibere da assumersi all'unanimità (con l'eccezione del voto delle Associazioni aderenti) il contributo di ciascuna territoriale sarà paritetico.

L'ammontare delle quote contributive versate dalle Associazioni aderenti saranno determinate ogni biennio con delibera di Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il contributo dovuto da una singola Associazione Federata o aderente non potrà comunque superare la somma dei contributi dovuti dalle due Associazioni che risultino essere, immediatamente dopo, le maggiori contribuenti.

Annualmente la Giunta su proposta del Consiglio Direttivo potrà valutare una diversa contribuzione in ragione delle esigenze operative e funzionali di Confindustria Abruzzo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA ABRUZZO

Art. 5 Organi di Confindustria Abruzzo

Sono organi di Confindustria Abruzzo

la Giunta;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente vicario;

i Revisori contabili;

i Proviviri.

Tutte le cariche di Confindustria Abruzzo sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti di aziende aderenti alle Associazioni ed Unioni in regola con il completo inquadramento.

Per l'accesso alle cariche è altresì richiesta la piena affidabilità legale e morale.

Art. 6 Giunta - Composizione e attribuzione dei voti.

La Giunta di Confindustria Abruzzo è composta da un massimo di tre rappresentanti, designati da ciascuna Associazione Federata e aderente, più i componenti di diritto di cui al successivo comma.

Della Giunta di Confindustria Abruzzo fanno parte di diritto:

- Il Presidente di Confindustria Abruzzo;
- I Presidenti delle Territoriali costituenti e, solo nel caso di Associazione risultante dalla aggregazione di più Province, dal Vice Presidente delle stesse;
- Il Presidente dell'ANCE Abruzzo;
- Il Presidente del Comitato Regionale PI;
- Il Presidente del Comitato Regionale GI;
- I Presidenti delle Consulte di Settore costituite ai sensi del successivo art. 19;
- I Rappresentanti delle Associazioni di categoria con cui siano stati conclusi contratti di servizio o accordi di collegamento;
- Il Past President di Confindustria Abruzzo.

Il Presidente può nominare quali componenti di Giunta Confindustria Abruzzo, con voto consultivo, tre persone appartenenti al sistema confederale che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale regionale; esse durano in carica fino alla scadenza del Presidente che li ha nominati.

Ad ogni Federata, in regola con i contributi, sono attribuiti 20 voti.

Alle Associazioni aderenti, diverse dalle territoriali, spetterà un numero di voti comparativamente proporzionale ai contributi complessivi versati dalle territoriali.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il voto attribuito a ciascun componente di Giunta è quota parte dei voti attribuiti alle Territoriali federate ed alle associazioni aderenti.

I voti residui sono espressi dal Presidente della Territoriale aderente o dal Presidente della Associazione Federata.

I Componenti designati dalle Territoriali e dalle Associazioni di categoria durano in carica due anni e possono essere rieletti per tre bienni successivi: in caso di impedimento o incompatibilità le Territoriali o le Associazioni aderenti possono sostituirli.

I membri che fanno parte della Giunta in virtù della loro carica, decadono nel momento in cui cessano tale carica.

Partecipano alle riunioni della Giunta con funzioni consultive i Direttori delle Territoriali, il Direttore di ANCE Abruzzo e il Direttore di Confindustria Abruzzo che svolge anche funzione di Segretario verbalizzante.

La Giunta dura in carica due anni.

Art. 7 Giunta - Funzionamento

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente di Confindustria Abruzzo almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti oppure una Associazione aderente. In caso di impedimento del Presidente, la Giunta viene convocata dal Vicepresidente.

La Giunta è convocata con lettera da inviare per fax o e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima: nelle convocazioni viene precisato l'ordine del giorno nonché luogo, data e ora della riunione.

La Giunta è regolarmente costituita quando sono rappresentati il 60% del totale dei voti esercitabili e sono presenti la metà più uno dei suoi componenti; trascorsa un'ora devono essere presenti almeno un terzo dei componenti.

Prende le deliberazioni con la maggioranza del 60 % dei voti esercitabili.

Non sono ammesse deleghe.

In occasione delle Riunioni ordinarie il Presidente svolgerà una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente ed illustrerà il programma di attività per il semestre successivo.

Art. 8 Giunta - Compiti

La Giunta di Confindustria Abruzzo è l'organo rappresentativo dell'Imprenditoria regionale nelle sue varie articolazioni e al suo interno vengono definite le linee strategiche di attività di Confindustria Abruzzo.

Sono compiti della Giunta:

- eleggere il Presidente di Confindustria Abruzzo;
- eleggere la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente;
- eleggere, su proposta del Presidente, il Vice presidente vicario;
- eleggere tra i propri membri, su proposta del Presidente, i Consiglieri incaricati per le aree di attività di cui al successivo art.15;
- eleggere i Revisori Contabili e i Probiviri;
- determinare gli indirizzi generali ed il conseguente programma di attività del Presidente verificandone i risultati conseguiti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo di Confindustria Abruzzo su proposta del Consiglio Direttivo;
- nominare o revocare la nomina del Direttore di Confindustria Abruzzo su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sui contributi associativi e attribuire le rappresentanze;
- approvare i contratti di servizio organizzativo con le Associazioni di Categoria;
- riconoscere le Consulte di Settore di cui all'art.18 e approvarne i Regolamenti;
- approvare i Regolamenti dei Comitati Regionale PI e GI;
- deliberare sulle modifiche di Statuto e sullo scioglimento di Confindustria Abruzzo.

Art. 9 Consiglio Direttivo – Composizione e attribuzione dei voti

Il Consiglio Direttivo è composto:

dal Presidente di Confindustria Abruzzo;

dai Presidenti delle Territoriali e, solo nel caso di Associazione risultante dalla aggregazione di più Province, dal Vice Presidente delle stesse;

dal Presidente dell'ANCE Abruzzo;

dai Presidenti dei Comitati Regionale PI e GI;

dal Past President di Confindustria Abruzzo.

Tutti i Componenti del Consiglio Direttivo sono Vice Presidenti di Diritto.

Il Presidente può invitare alle Riunioni persone che possono dare un contributo alla discussione degli argomenti previsti.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica fino a quando conservano il titolo per farne parte.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

A ciascuna Territoriale o Associazione aderente spetta lo stesso numero di voti risultante dal computo di cui al comma 4 dell'art.6.

Il Presidente di ciascuna Associazione esprime i voti che risultino essere eventualmente eccedenti il numero dei Componenti il Consiglio Direttivo soci (o espressi) della stessa Territoriale.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Direttivo che siano soci (o espressione) di una stessa Territoriale superino il numero di voti spettante alla stessa Territoriale in base al computo di cui all'art.6, alle altre Territoriali verranno assegnati tanti voti quanti necessari a mantenere inalterata tra le Territoriali la differenza percentuale di voti risultante dal calcolo di cui allo stesso comma 3.

In tal caso i voti aggiuntivi così attribuiti sono espressi dal Presidente della Territoriale interessata.

Art. 10 Consiglio Direttivo – Funzionamento

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è validamente costituito quando sono rappresentati almeno il 60% dei voti esercitabili e sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Prende le sue deliberazioni con il voto favorevole del 60% dei voti esercitabili.

Esso viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vice Presidente vicario con lettera da inviarsi a mezzo fax o e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio deve essere convocato entro 10 giorni in caso di richiesta motivata di uno dei suoi componenti.

Nelle convocazioni viene precisato l'ordine del giorno nonché luogo, data e ora della riunione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive i Direttori delle Territoriali, dell'ANCE Abruzzo, di Confindustria Abruzzo. Quest'ultimo svolge funzione di Segretario verbalizzante.

Art.11 Consiglio Direttivo - Compiti

Al Consiglio direttivo spetta di:

- attuare le deliberazioni della Giunta individuando le azioni e i comportamenti operativi necessari a concretizzare gli indirizzi politici fissati dalla Giunta;
- predisporre piani operativi di carattere strategico e politico da proporre alla Giunta;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- proporre alla Giunta le quote contributive ordinarie e straordinarie;
- proporre la nomina o la revoca del Direttore di Confindustria Abruzzo;
- deliberare sulle assunzioni del personale di Confindustria Abruzzo ed approvare le modifiche di status e la struttura retributiva;
- deliberare sulla struttura funzionale della Federazione e sulle conseguenti mansioni attribuite al personale;
- assumere in caso di urgenza deliberazioni di competenza della Giunta che le ratificherà alla prima riunione utile successiva;
- esercitare, in via provvisoria o permanente, eventuali funzioni di competenza della Giunta su precisa delega della stessa;
- individuare le aree di attività di Confindustria Abruzzo di cui al successivo art.15;
- nominare i rappresentanti esterni di Confindustria Abruzzo in tutti gli Organismi dove tale rappresentanza sia richiesta.

Art. 12 Presidente – Elezione

La Giunta di Confindustria Abruzzo, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente uscente, elegge tra i propri componenti una Commissione di Designazione composta di quattro membri ai quali affida il compito di individuare e proporre uno o più nominativi tra tutti i soci delle Territoriali per l'elezione del Presidente.

La Commissione di Designazione ascolta chiunque ritenga opportuno e comunque interpella:

- a) l'ultimo past President e il Presidente uscente di Confindustria Abruzzo;
- b) i Presidenti delle Associazioni territoriali federate e, solo nel caso di Associazione risultante dalla aggregazione di più Province, i Vice Presidenti;
- c) i Presidenti delle Consulte regionali di settore;
- d) i Presidenti del Comitato Regionale della Piccola Industria e del Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori;

Essa, entro sessanta giorni dall'affidamento dell'incarico, comunicherà il risultato del proprio lavoro alla Giunta di Confindustria Abruzzo, che procederà alla elezione del Presidente. In caso di necessità il mandato alla Commissione sarà rinnovato per altri trenta giorni.

Il Presidente è eletto dalla Giunta con la maggioranza qualificata pari al 60% del totale dei voti esercitabili entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato del Presidente uscente.

Nell'individuazione del nuovo Presidente di Confindustria Abruzzo, la Commissione di designazione dovrà garantire una ragionevole rotazione tra le Territoriali che esprimono il Presidente.

Art. 13 Il Presidente - Compiti

Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto una sola volta per il biennio successivo e deve essere scelto tra i componenti i Consigli Direttivi delle Territoriali.

Al Presidente spetta di:

- esercitare a tutti gli effetti e in tutte le sedi la rappresentanza, anche legale, della Federazione e provvedere alla sua ordinaria amministrazione;
- convocare e presiedere le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- curare l'attuazione delle deliberazioni degli stessi organismi;
- curare il buon andamento generale della Federazione;
- esercitare in caso di urgenza le funzioni di competenza del Consiglio Direttivo, provvedendo a convocare al più presto il medesimo per la ratifica della decisione;
- esercitare ogni atto che non sia di competenza di uno degli altri organi in base al presente Statuto.

Art 14 Il vice Presidente vicario

Il vice Presidente vicario è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente che lo individua tra i Presidenti delle Associazioni Federate o aderenti.

Esso deve appartenere ad una Territoriale diversa da quella di cui è espressione il Presidente e deve essere scelto tenendo conto sempre di un ragionevole criterio di rotazione.

Dura in carica due anni ed è immediatamente rinominabile una sola volta.

Il vice Presidente vicario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e assolve gli incarichi che lo stesso Presidente può affidargli occasionalmente o stabilmente.

Il vice Presidente vicario assolve le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento.

Art.15 Centro Studi

In relazione a quanto previsto dall'art.2, è istituito un Centro Studi di Confindustria Abruzzo con il compito di svolgere attività di studio e ricerca su argomenti di interesse regionale, utili agli obiettivi di Confindustria Abruzzo.

Il Centro Studi presta consulenza tecnica agli Organi di Confindustria Abruzzo, alle Territoriali, e alle Associazioni e Consulte di settore.

Al Centro Studi è preposto un Consigliere incaricato nominato dalla Giunta tra i suoi membri su proposta del Presidente.

Art. 16 Aree di attività e Consiglieri incaricati

L'attività di Confindustria Abruzzo, in conformità alle funzioni e ai compiti ad essa attribuiti, si articola per aree di attività individuate, all'inizio del suo mandato, dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo di Confindustria Abruzzo.

Nel corso del mandato possono essere individuate dal Presidente, sempre sentito il Consiglio Direttivo, nuove aree di attività, così come ne possono essere eventualmente sopresse altre precedentemente individuate.

Per ciascuna area di attività, sentito il Consiglio Direttivo (e/o la Giunta), il Presidente può designare dei Consiglieri, quali propri delegati di fiducia, incaricati di gestire e svolgere attività delle rispettive aree di competenza.

I Consiglieri incaricati durano in carica due anni e possono essere rinominati dallo stesso Presidente una sola volta per il biennio successivo. La carica, comunque, è assegnata a titolo fiduciario dal Presidente che può revocare l'incarico ove vengano a mancare i presupposti che avevano determinato il rapporto fiduciario "ad personam" ovvero vengano a determinarsi altri motivi oggettivi che impongano comunque la revoca della delega.

Art. 17 Revisori contabili

La Giunta elegge, per ogni biennio, tre revisori contabili.

Il più votato è Presidente.

Ai Revisori contabili sono demandati in quanto applicabili le funzioni di cui agli artt. 2404 e 2407 del Codice Civile.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria Abruzzo e ne riferiscono alla Giunta e al Consiglio Direttivo con la relazione del bilancio consuntivo.

Essi possono partecipare alle riunioni di Giunta e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 18 Proboviri

La Giunta in ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Proboviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

La carica di proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di proboviro delle Associazioni Federate e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza.

Per quanto riguarda le procedure di costituzione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento trovano applicazione le disposizioni fissate a livello confederale.

Art.19 Associazioni di Categoria e Consulte di Settore

Sulla base delle norme Statutarie nazionali, Confindustria Abruzzo è interlocutore delle Associazioni Nazionali di Categoria su materie di Politica Industriale Regionale.

Con le Associazioni Nazionali di Categoria Confindustria Abruzzo, d'intesa con le Associazioni ed Unioni federate, può stipulare contratti di servizio organizzativo finalizzati a migliorare l'assistenza e la rappresentanza delle imprese del settore di riferimento.

I settori merceologici presenti in ambito regionale possono dare vita a Consulte.

Esse hanno carattere consultivo e sono costituite da rappresentanti delle imprese associate alle Associazioni ed Unioni Territoriali nelle quali il settore è presente.

Le Consulte sottoporranno all'approvazione della Giunta di Confindustria Abruzzo un Regolamento operativo, nell'ambito del quale siano previste le modalità di funzionamento.

Il regolamento dovrà comunque conformarsi allo spirito del presente Statuto e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 circa l'attribuzione dei voti spettanti a ciascuna singola Associazione Federata rappresentata all'interno delle Consulte di settore, tenendo conto dei pesi contributivi delle stesse Associazioni.

Allo stesso modo il Regolamento dovrà essere conforme agli artt. 12 e 26 del presente Statuto circa le maggioranze qualificate richieste per l'elezione del Presidente e le modifiche di regolamento delle Consulte.

Il Regolamento dovrà inoltre precisare che sono compiti della Consulta:

- a) proporre, promuovere e gestire iniziative e interventi a favore del settore, sentita la Presidenza di Confindustria Abruzzo;
- b) esprimere pareri su problemi di interesse del settore, quando ve ne sia richiesta da uno degli Organi di Confindustria Abruzzo;
- c) coordinare a livello regionale l'attività delle corrispondenti Sezioni delle Associazioni Federate;
- d) predisporre studi e rilevazioni di dati;
- e) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi di rappresentanti del settore da nominare in seno a quegli Organismi, nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa.

Gli impegni di spesa delle Consulte, a carico del bilancio di Confindustria Abruzzo, devono essere concordati con il Consiglio Direttivo.

Art. 20 Comitato Regionale per la Piccola Industria

Il Comitato regionale per la Piccola Industria è composto dai Presidenti dei Comitati provinciali PI delle Associazioni Federate e, solo nel caso di Associazione risultante dalla aggregazione di più Province, dal Vice Presidente, dal Presidente PI dell'ANCE Abruzzo.

Ulteriori componenti possono essere individuati dal Regolamento che il Comitato può predisporre e che può contenere ulteriori norme per il proprio funzionamento.

Il regolamento dovrà comunque conformarsi allo spirito del presente Statuto e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 circa l'attribuzione dei voti spettanti a ciascuna singola Associazione Federata o aderente rappresentata all'interno del Comitato Regionale P.I., tenendo conto dei pesi contributivi delle stesse Associazioni.

Allo stesso modo il Regolamento dovrà essere conforme al presente Statuto circa le maggioranze richieste per il quorum costitutivo e deliberativo.

Il regolamento del Comitato Regionale PI dovrà comunque essere approvato dalla Giunta di Confindustria Abruzzo.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Presidente fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Spetta al Comitato di:

- a) esprimere pareri in ordine a problemi riguardanti le imprese di minori dimensioni, quando ne sia richiesto da uno degli Organi di Confindustria Abruzzo;
- b) proporre alla Presidenza di Confindustria Abruzzo iniziative ed interventi a favore delle imprese di minori dimensioni;
- c) predisporre studi o rilevazioni di dati;
- d) proporre al Presidente i nominativi di rappresentanti in seno a quegli organismi nei quali la presenza delle imprese di minori dimensioni sia prevista o ammessa.

Art. 21 Comitato Regionale Giovani Imprenditori

Il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori è composto dai Presidenti dei Comitati provinciali GI delle Associazioni Federate e, solo nel caso di Associazione risultante dalla aggregazione di più Province, dal Vice Presidente, dal Presidente GI dell'ANCE Abruzzo.

Ulteriori componenti possono essere individuati dal Regolamento che il Comitato può predisporre e che può contenere ulteriori norme per il proprio funzionamento.

Il regolamento dovrà comunque conformarsi allo spirito del presente Statuto e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 circa l'attribuzione dei voti spettanti a ciascuna singola Associazione Federata o aderente rappresentata all'interno del Comitato Regionale G.I., tenendo conto dei pesi contributivi delle stesse Associazioni.

Allo stesso modo il Regolamento dovrà essere conforme al presente Statuto circa le maggioranze richieste per il quorum costitutivo e deliberativo.

Il regolamento del Comitato Regionale GI dovrà comunque essere approvato dalla Giunta di Confindustria Abruzzo.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Presidente fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Spetta al Comitato di:

- a) esprimere pareri in ordine a problemi di varia natura, quando ne sia richiesto da uno degli Organi di Confindustria Abruzzo;
- b) coordinare a livello regionale l'attività dei Gruppi esistenti in seno alle Associazioni Federate;
- c) proporre alla Presidenza di Confindustria Abruzzo iniziative ed interventi;
- d) svolgere, in accordo con il Consiglio Direttivo di Confindustria Abruzzo, attività conformi allo spirito emergente degli Statuti della Confindustria e delle Associazioni Federate nelle parti di competenza;
- e) nominare i propri rappresentanti in seno agli Organi Confederali dei Giovani Imprenditori;
- f) svolgere funzioni di tramite con il Comitato Centrale Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 22 Il Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, il Vicepresidente, ed i componenti il Consiglio Direttivo nell'esecuzione dell'attività di Confindustria Abruzzo.

E' responsabile del funzionamento della struttura di Confindustria Abruzzo e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

E' nominato o revocato dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo; lo stesso Organo ne precisa le attribuzioni e ne fissa il trattamento economico e normativo.

Egli è il capo del personale e propone al Consiglio Direttivo assunzioni e licenziamenti. Provvede ai collegamenti ed ai raccordi ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, tra le componenti della Federazione e del sistema confindustriale.

Cura la Segreteria di tutti gli organi sociali e partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi federali.

Al Direttore possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo ulteriori funzioni di carattere amministrativo e contabile.

Art. 23 Disposizioni generali sulle cariche

Nella designazione delle candidature si devono tenere presenti criteri di ragionevole rotazione tra le Territoriali federate.

Allorché si tratti di eleggere Organi collegiali o comunque cariche plurime, si attua il criterio del voto limitato, nel senso che ciascun elettore può votare per un numero di candidati che non superi i 2/3 dei seggi da coprire.

Tutte le cariche sono gratuite.

Possono accedere alle cariche sociali, con eccezione fatta per i Revisori contabili ed i Probiviri, i rappresentanti delle aziende socie delle Associazioni Federate; se l'azienda rappresentata perde la qualità di socio il rappresentante decade automaticamente dalla carica.

I componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria Abruzzo sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- dell'assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico;

- posizioni direttive in una formazione politica.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri di Confindustria Abruzzo devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.

L'incompatibilità non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi di Confindustria Abruzzo una valutazione di opportunità vincolante.

TITOLO III – FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 24 Patrimonio e Amministrazione

Il Fondo comune di Confindustria Abruzzo è formato:

- a) dai contributi versati dalle Associazioni Federate di cui all'art. 4;
- b) dagli eventuali contributi derivanti dal "Fondo Start-up" e dal "Fondo Regionale di sistema" di cui all'art. 9 dello Statuto di Confindustria;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dai beni mobili e immobili e da ogni altro valore che venga in legittimo possesso di Confindustria Abruzzo;

Con il Fondo comune si provvede alle spese di funzionamento di Confindustria Abruzzo ed a tutte le occorrenze delle attività federali.

Art.25 Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario di Confindustria Abruzzo è annuale e decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno; esso comporta la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo seguendo gli schemi previsti dal regolamento confederale.

I bilanci, con apposite relazioni illustrative, e parere formale del Revisore contabile, sono sottoposti all'approvazione della Giunta entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, quello preventivo, ed entro il mese di giugno quello consuntivo dell'anno precedente.

TITOLO IV – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 26 Modifiche Statutarie

Le modifiche di Statuto sono approvate dalla Giunta regionale di Confindustria Abruzzo con la maggioranza qualificata pari al 60% dei voti esercitabili.

Art. 27 Scioglimento di Confindustria Abruzzo

Lo scioglimento di Confindustria Abruzzo è deliberato dalla Giunta regionale con il 60% dei voti esercitabili.

La delibera non può essere adottata senza una preliminare consultazione di Confindustria.

Nella delibera di scioglimento la Giunta altresì nomina un Collegio di Liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.